

LA TUTELA ESCLUSIVAMENTE RISARCITORIA CONTRO I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEL CONI E DELLE FEDERAZIONI.

di Alessandro E. Basilico*

SOMMARIO: 1. L'autonomia delle associazioni sportive e l'esclusione del potere del giudice amministrativo di annullarne i provvedimenti disciplinari. – 2. L'insufficienza di una tutela esclusivamente risarcitoria. – 3. Le decisioni dei giudici sportivi tra provvedimento amministrativo e lodo arbitrale.

1. L'autonomia delle associazioni sportive e l'esclusione del potere del giudice amministrativo di annullarne i provvedimenti disciplinari.

La Corte costituzionale, con la sent. n. 49/2011, ha rigettato le censure proposte contro l'art. 2 d.l. n. 220/2003, che definisce il riparto di competenze tra la giustizia sportiva e quella dello Stato¹.

Il problema consisteva nel verificare se la riserva agli organi di giustizia sportiva del giudizio sulle sanzioni disciplinari inflitte dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle federazioni fosse conforme al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e a quello di ottenere sempre tutela contro i provvedimenti amministrativi (artt. 103 e 113 Cost.).

La Corte muove dall'autonomia dell'ordinamento sportivo, espressione di una delle più diffuse formazioni sociali protette dagli artt. 2 e 18 Cost.² e «articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale»³.

* Dottorando in diritto costituzionale all'Università Statale di Milano.

¹ Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49, pt. 4.1 del «considerato in diritto». Su questa pronuncia si v. A. DE SILVESTRI, *La Corte costituzionale "azzoppa" il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, disponibile su www.giustiziasportiva.it, 2011, n.1; G. FACCI, *Il risarcimento del danno come punto di bilanciamento tra il controverso principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e l'art. 24 Cost.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, n. 6, p. 417 ss.; S. FELICETTI, M.R. SAN GIORGIO, *Ordinamento sportivo e giudice amministrativo*, in *Corr. giur.*, 2011, n. 5; p. 696 ss.; E. LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Riv. dir. economia sport*, 2011, n. 1, p. 63 ss.; G. MANFREDI, *Gruppi sportivi e tutela endoassociativa*, in *Giur. cost.*, 2011, n. 1, p. 688 ss.; F. PAVONI, *La Corte costituzionale esclude il giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, n. 10, p. 2003 ss.; sia consentito rinviare anche a A.E. BASILICO, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela «dimezzata»?*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, n. 7, p. 733 ss.

² Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49, pt. 4.1 del «considerato in diritto». Nella letteratura scientifica si v. G. GUARINO, *Lo sport quale «formazione sociale» di carattere sovranazionale*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, p. 347 ss.

³ Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49, pt. 4.1 del «considerato in diritto». In letteratura M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Scritti*, vol. III, Milano 2003, p. 92 e, più recentemente, L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010, *passim* e, soprattutto, p. 232 ss. e A. MASSERA, *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel*

Tanto la tutela costituzionale delle formazioni sociali quanto la dimensione globale del fenomeno impediscono allo Stato di disconoscere l'autonomia delle organizzazioni sportive⁴ – anche per considerazioni di opportunità: si pensi al rischio che l'ordinamento sportivo mondiale non riconosca gli atleti e le organizzazioni del paese che pretenda di sindacarne le norme e lo escluda dall'organizzazione di campionati mondiali e Olimpiadi⁵ –.

Se questo comporta la loro assoluta signoria sull'emanazione e l'applicazione delle regole «tecniche» delle varie discipline, che costituiscono un'area d'irrelevanza per l'ordinamento giuridico generale⁶, quando sono coinvolti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei singoli, il dovere dello Stato di rispettare l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve essere bilanciato con quello di tutelare queste posizioni soggettive.

Ferma restando la competenza del giudice ordinario per le controversie patrimoniali, nelle altre materie, devolute al giudice amministrativo, il punto di equilibrio può essere raggiunto interpretando l'art. 2 d.l. n. 220/2003, nel senso di escludere il giudizio di annullamento sui provvedimenti delle organizzazioni sportive, salva la possibilità per il danneggiato di ottenere un risarcimento⁷.

Del resto, «le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento»⁸: lo stesso art. 2058 c.c. prevederebbe il risarcimento in forma specifica come un'eventualità «peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice»⁹.

diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in *Dir. pubbl.*, 2008, n. 1, p. 121. *Contra* A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rivista*, 1979, p. 32, secondo cui l'ordinamento sportivo ha carattere nazionale perché lo Stato «non si limita a tollerarlo, ma gli riconosce formalmente il carattere della giuridicità».

⁴ In letteratura, G. GUARINO, *Lo sport quale «formazione sociale»*, p. 348. *Contra* L. FERRARA, voce *Giustizia sportiva*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2010, p. 499 ss., secondo cui non vi sono ragioni per privilegiare, sul piano dell'autonomia, i gruppi sportivi rispetto a soggetti caratterizzati da maggiore rilevanza costituzionale. L'autore, sul punto, richiama MANFREDI, *Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi*, in *Dir. proc. amm.*, 2008, e argomenta anche a partire da C. giust. CE, 18 luglio 2006, *Meca-Medina* (causa C-519/04), su cui si v. A. MASSERA, *Lo sport e il principio di parità delle armi*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2007, p. 203.

⁵ M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, p. 94.

⁶ La tesi è diffusa anche nella giurisprudenza ordinaria (Cass. sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775; da Cass., sez. un., ordinanza 4 agosto 2010, n. 18052) e in quella amministrativa (TAR Lazio, 2 luglio 2008, n. 6532).

⁷ Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49, pt. 4.5 del «considerato in diritto». La Corte aderisce quindi alla tesi espressa in Cons. St., 25 novembre 2008, n. 5782. Si v. anche Cons. reg. sic., sent. 8 novembre 2007, n. 1048. *Contra* si v., tra le altre, TAR Lazio, 18 aprile 2005, n. 2801 e TAR Lazio, 19 marzo 2008, n. 2472. Una soluzione simile a quella raggiunta dalla Corte era stata prospettata da A. MASSERA, *Lo sport e il principio di parità delle armi*, p. 193. *Contra* A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, p. 41, secondo cui le norme sportive «non possono giammai violare diritti soggettivi garantiti dalla Costituzione [...] e la sentenza del giudice, in caso di accoglimento della domanda, sarà evidentemente di annullamento della sanzione espulsiva, non di condanna al solo risarcimento dei danni». G. FACCI, *Il risarcimento del danno*, p. 428, puntualizza che ai fini della condanna al risarcimento del danno deve essere dimostrato l'elemento della colpa.

⁸ Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49, pt. 4.5 del «considerato in diritto».

⁹ *Ibi*.

2. L'insufficienza di una tutela esclusivamente risarcitoria.

Tuttavia, se la tutela risarcitoria non è ritenuta sufficiente quando sono impugnati provvedimenti relativi all'affiliazione alle federazioni o all'ammissione alle competizioni sportive «in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà – fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione – che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali»¹⁰, sembra che non possa esserlo nemmeno nei confronti delle decisioni disciplinari inibitorie¹¹.

Probabilmente, la mancata evocazione dell'art. 3 Cost. quale parametro ha impedito alla Corte di affrontare la questione in questa prospettiva, ma ne risulta un'irragionevole disparità di tutela nei confronti di decisioni che, dal punto di vista della portata lesiva per il singolo, sono paragonabili: sia nel caso della mancata affiliazione alle federazioni, sia in quello di una sospensione disciplinare, lo svolgimento dell'attività sociale viene interdetto¹².

Non c'è dubbio che «la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo [...] mediante la tutela risarcitoria»¹³, come ha affermato recentemente il Consiglio di Stato, riprendendo l'impostazione della Corte costituzionale e ricollegandola a un proprio precedente¹⁴.

Però, un conto è che il giudice neghi in concreto l'annullamento di un determinato provvedimento perché il ricorso non è stato presentato nel termine previsto dalla legge¹⁵ o perché è ormai impossibile restituire al ricorrente il bene della vita¹⁶; un altro è che la legge precluda, in astratto e *a priori*, la possibilità di ottenere l'annullamento di un provvedimento lesivo di diritti e interessi legittimi.

A questo proposito, non sembra decisivo il richiamo all'art. 2058 c.c., che non individua un'ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente ma impone al giudice di concedere la tutela ripristinatoria ogniqualvolta «sia in

¹⁰ Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49, pt. 4.3 del «considerato in diritto».

¹¹ F. GOISIS, *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche - sportive?*, in *Dir. proc. amm.*, 2010, n. 4, p. 1417 ss.

¹² Secondo M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2008, p. 438, potrebbero «derivare danni irreparabili all'atleta in seguito a una sospensione». *Contra* B. MARCHETTI, *Lo sport*, in S. CASSESE, *Trattato di diritto amministrativo speciale*, vol. I, Milano, 2003, p. 961, secondo cui le decisioni che dispongono squalifiche temporanee sarebbero prive di rilevanza pubblicistica. Tuttavia, come ricorda E. LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011*, p. 69 ss., la giurisprudenza anteriore al d.l. n. 220/2003 aveva pacificamente riconosciuto la rilevanza per l'ordinamento statale delle sanzioni disciplinari sportive.

¹³ Cons. St., ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3, p. 5.

¹⁴ Cons. St., 10 giugno 2009, n. 3849.

¹⁵ Cons. St., ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

¹⁶ Cons. St., 10 giugno 2009, n. 3849, che concerneva un provvedimento di espropriazione in relazione al quale l'adozione di una sentenza di annullamento era esclusa alla luce de «l'avanzato e non più reversibile stato di realizzazione dell'opera».

tutto o in parte possibile» e non risulti «eccessivamente onerosa per il debitore»¹⁷.

La sentenza n. 49/2011 appare poco persuasiva anche laddove individua il «diritto vivente» instauratosi sul d.l. n. 220/2003 (nonostante sul punto richiami l'ordinanza di remissione): vi era, infatti, una sola sentenza del Consiglio di Stato, che peraltro aveva a oggetto una domanda risarcitoria e non di annullamento. Inoltre, i giudici di Palazzo Spada intendevano ampliare (e non restringere) la possibilità, per il singolo, di accedere agli organi di giustizia amministrativa e esprimevano anche «perplexità in ordine alla legittimità costituzionale della riserva a favore della "giustizia sportiva"»¹⁸.

Il potere del giudice amministrativo di annullare i provvedimenti disciplinari, peraltro, non avrebbe necessariamente frustrato l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia delle organizzazioni sportive, considerato che queste avrebbero comunque conservato sia l'assoluta signoria sulle questioni «tecniche», sia la «pregiudiziale sportiva» che, tra l'altro, renderebbe impraticabile, nella maggior parte dei casi, la tutela di annullamento¹⁹.

Inoltre, l'autonomia dell'ordinamento sportivo sarebbe stata garantita anche dalla distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria del giudizio, che impedisce al giudice statale di sostituirsi agli organi del CONI e delle federazioni nell'emanazione dei provvedimenti²⁰, e dalla probabile autolimitazione dei tribunali statali a un sindacato di tipo «debole», circoscritto al controllo «su vizi di forme essenziali delle decisioni dell'organo sportivo o sulla loro manifesta illogicità o sul travisamento dei fatti»²¹.

Per queste ragioni, la tutela esclusivamente risarcitoria non appare sufficiente a tutelare le situazioni lese dagli atti emanati da CONI e federazioni

¹⁷ G. CECCHERINI, *Risarcimento in forma specifica e diritti della persona: una nuova forma di tutela?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1993, n. 11, p. 75 ss., afferma che l'art. 2058 c.c. costituisce «un rimedio generale adeguato a reintegrare l'interesse o il bene leso dal fatto dannoso»; si v. anche R. MICCIO, *Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni*, p. 836 ss.; in giurisprudenza, Cass., 3 gennaio 1994, n. 6. A. COSTANZO, *Commento all'art. 2058*, in P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2009, p. 382, puntualizza che comunque «va tenuta ferma la differenza tra risarcimento (anche in forma specifica) del danno e tecniche di tutela di tipo restitutorio». Si v. anche P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in R. SACCO (a cura di), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1998, p. 318 ss. e M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in F. GALGANO, *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, p. 1079 ss.

¹⁸ Cons. St., 25 novembre 2008, n. 5782. Osserva M.R. SPASIANO, *La giustizia sportiva innanzi al giudice amministrativo*, p. 113, che in quel caso il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione al fine di sopperire alla carenza di tutela determinata dall'assenza di un'azione risarcitoria nell'ordinamento sportivo.

¹⁹ P. SANDULLI, *I limiti della «giurisdizione sportiva»*, in *Foro amm. TAR*, 2008, p. 2093. M.A. SANDULLI, *Ordinamento sportivo e giurisdizione amministrativa*, p. 125, osserva, però, che da un lato dovrebbe ammettersi comunque la tutela cautelare innanzi al giudice amministrativo, dall'altro che il previo esperimento dei rimedi interi all'ordinamento sportivo dovrebbe essere costruito «in termini di facoltatività e non di obbligatorietà, prevedendo in ogni caso un limite temporale massimo di definizione del procedimento giustiziale interno». La «pregiudiziale sportiva» non deve essere confusa con il c.d. «vincolo di giustizia», l'obbligo di adire in caso di controversia esclusivamente gli organi della giustizia sportiva.

²⁰ I. DEL GIUDICE, *La rilevanza giuridica della sanzione sportiva nella recente giurisprudenza del giudice amministrativo*, in R. LOMBARDI (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico tra diritto ed economia*, Milano, 2009, p. 207.

²¹ A. MASSERA, *Lo sport e il principio di parità delle armi*, p. 193.

sportive che siano qualificabili come provvedimenti amministrativi (tra i quali, secondo il TAR del Lazio, rientravano le decisioni della Camera di conciliazione e arbitrato del CONI)²².

3. Le decisioni dei giudici sportivi tra provvedimento amministrativo e lodo arbitrale.

La riforma della giustizia sportiva del 2008, però, incide anche sul tipo di tutela invocabile presso la giustizia statale. La Camera di conciliazione e arbitrato è stata sostituita dall'Alta corte di giustizia sportiva e dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS)²³: la prima rappresenta l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. La competenza obbligatoria e il suo essere organo del CONI, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, dovrebbe condurre a qualificare le sue decisioni come provvedimenti amministrativi, impugnabili innanzi al TAR del Lazio che, nelle materie riservate alla giustizia sportiva dall'art. 2 d.l. n. 220/2003, potrà quindi concedere solamente il risarcimento del danno.

Il TNAS, invece, dirime le controversie tra le federazioni e i soggetti affiliati, tesserati o licenziati solo se la relativa competenza è prevista dagli Statuti o dai regolamenti delle varie federazioni, o se le parti hanno devoluto a esso la lite mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo²⁴.

Considerato che i giudicanti sono indipendenti dalle federazioni e dallo stesso CONI, che sono scelti dalle parti e che, per quanto riguarda le norme di procedura, l'art. 4 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS rinvia agli artt. 806 ss. c.p.c., questo giudizio può essere qualificato come arbitrato rituale, con la

²² Sulla natura amministrativa del giudizio della Camera di conciliazione che si svolge «in forma arbitrale» si v. Cons. St., 9 febbraio 2006, n. 527, nonché TAR Lazio, 5 giugno 2008, n. 5492. Considera queste decisioni dei lodi irrituali, impugnabili innanzi al giudice ordinario per i soli vizi indicati dall'art. 808 *ter* c.p.c. G. NAPOLITANO, voce *Sport*, in S. CASSESE (a cura di), *Diz. dir. pubbl.*, Milano, 2006, p. 5685 e *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 1161. In giurisprudenza si v. TAR Lazio, 7 aprile 2005, n. 2571. *Contra* F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, p. 366 ss. L. FERRARA, voce *Giustizia sportiva*, p. 515, ritiene che la Camera di conciliazione e arbitrato, la cui competenza è di natura obbligatoria, non sia un vero e proprio arbitro, a differenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. A. CARIOLA, *I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato?*, in *Foro amm. C.d.S.*, 2010, n. 10, p. 2257 ss., ritiene possibile fondare la giustizia sportiva sulla volontà negoziale delle parti, «ma ciò comporta che sia da smantellare l'impianto pubblicistico creato sulle parti "alte" dell'ordinamento sportivo, in maniera incompatibile con il riconoscimento del fenomeno sportivo quale attività tipica di formazioni sociali».

²³ Artt. 12 ss., Statuto CONI. Sulla differenza tra i due organi si v. G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010, p. 45 ss.

²⁴ Occorre inoltre che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. Il TNAS non risolve direttamente la lite, ma si limita a svolgere compiti di natura organizzativa: la questione è decisa da un arbitro unico o, più spesso, da un collegio di tre arbitri designati dalle parti nell'ambito di un elenco di esperti designati dall'Alta corte (art. 6 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS).

conseguenza che il lodo può essere impugnato solo per i vizi indicati dall'art. 829 c.p.c. innanzi al giudice ordinario²⁵.

La conclusione è avvalorata anche dall'art. 3 d.l. n. 220/2003 e dall'art. 12 c.p.a.: il primo, nel definire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di sport, fa salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni o inserite nei contratti tra gli sportivi professionisti e le società; il secondo, in generale, consente di risolvere mediante arbitrato rituale le controversie concernenti diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo.

Dunque, il rimedio che può essere esperito nell'ordinamento statale – tutela risarcitoria innanzi al TAR, annullamento da parte del giudice ordinario per i vizi indicati dall'art. 829 c.p.c. – dipende anche dall'organo che ha deciso la controversia nell'ambito della giustizia sportiva (Alta corte o TNAS).

In questo contesto, l'interprete è chiamato a individuare le controversie che le parti possono devolvere al TNAS e, quindi, affrontare le questioni della possibilità di affidare agli arbitri la tutela degli interessi legittimi e della distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili²⁶.

Inoltre, deve interrogarsi circa la natura libera o obbligatoria dell'arbitrato innanzi al TNAS²⁷. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'arbitrato costituirebbe un ostacolo all'accesso alla giustizia statale, in violazione degli artt. 24 e 102 Cost. e dell'art. 6 della Conferenza europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (norma interposta nel giudizio di costituzionalità per il tramite dell'art. 117 Cost.)²⁸.

²⁵ *Contra* E. LUBBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011*, p. 86 e G. VERDE, *Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione*, in *Riv. arbitrato*, 2007, n. 1, p. 5. G. FACCI, *Il risarcimento del danno*, p. 427, sostiene che, comunque, il TNAS «dovrebbe intervenire soltanto su controversie i cui effetti si manifestino esclusivamente nell'ordinamento sportivo». L'autore, però, individua un margine d'intervento del giudice amministrativo qualora intervenga la pronuncia di nullità del lodo stesso, affermando che, in questo caso, il destinatario del provvedimento sanzionatorio potrebbe invocare innanzi a esso la tutela risarcitoria. F. GOISIS, *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche - sportive?*, cit., considerando che l'art. 829 c.p.c. ammette in ogni caso l'impugnazione dei lodi per contrarietà all'ordine pubblico e ascrivendo a questa categoria i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, ne conclude che un ipotetico lodo rituale potrebbe essere impugnato anche per violazione di norme pubblicistiche.

²⁶ F.P. LUISO, *Il Tribunale nazionale arbitrale per lo sport. Il punto di vista del processualista*, in *Riv. arbitrato*, 2010, n. 1, p. 3 ss., ritiene che, finché non venga abbandonata l'opinione tuttora prevalente secondo cui l'interesse legittimo sarebbe indisponibile, la tutela di questa situazione soggettiva dovrebbe essere riservata all'Alta corte di giustizia sportiva e un eventuale lodo arbitrale sarebbe da considerare inesistente, con conseguente possibilità d'impugnare il provvedimento della Federazione sportiva oggetto della controversia innanzi al giudice amministrativo. Al contrario, F. GOISIS, *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche - sportive?*, cit., critica la tesi dell'inarbitrabilità del potere amministrativo e G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, cit., enuncia la possibilità che la salvaguardia «in ogni caso» delle clausole compromissorie (art. 3 d.l. n. 220/2003) abbia l'effetto di valicare il limite fondato sulle situazioni soggettive fissato dall'art. 12 c.p.a.

²⁷ F. GOISIS, *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche - sportive?*, cit., osserva che l'accettazione della clausola compromissoria contenuta in uno statuto federale non possa essere considerata «espressiva di quella effettiva libertà di rinuncia alla giurisdizione statale richiesta dalla giurisprudenza costituzionale». V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, ritiene che «la volontarietà sta nella decisione di esercitare l'attività sportiva».

²⁸ La Corte costituzionale, sin dalla sentenza 127/1977, ha affermato che «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti» e, nella sentenza 23 febbraio

Come si evince da queste considerazioni, il tema dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale riserverà ancora interessanti spunti di riflessione.

1994, n. 49, ne ha tratto la conseguenza che l'arbitrato sia costituzionalmente legittimo «solo nell'ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorietà non sia eteronoma rispetto alle parti». La sentenza 325/1998 ha ritenuto obbligatorio per gli associati (e quindi illegittimo) un arbitrato previsto da un accordo tra associazioni professionali. La sentenza 115/2000 ha precisato che l'incostituzionalità si incentra «non nella previsione legislativa di un arbitrato per la risoluzione di certe controversie, ma nel suo carattere obbligatorio imposto *ex lege* e risultante inequivocabilmente dalla norma».